

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TERNI 3

Comitato di gestione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- [l. 157/1992](#) (art. 14, comma 11)*
- [l.r. 14/1994](#) (art. 11, comma 1)**
- [r.r. 6/2008](#) (artt. 4 e 5)***
- [l.r. n. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Tre componenti	12 marzo 2023	4 anni (I componenti possono essere riconfermati)	15 febbraio 2023

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

* l. 157/1992

"Art. 14, comma 11

Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica."

** l.r. 14/1994

"Art. 11, comma 1 – Organi di gestione

Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

*** r.r. 6/2008

"Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
- c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
- d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

- 1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.
- 2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
- 3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
- 4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
- 5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
- 6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.
- 6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C..”.